

## IMPEGNO DI RISERVATEZZA

tra

**Il Fallimento Stella 81 S.p.A.**, con sede legale a Isola della Scala (VR), via del Lavoro n. 52, dichiarato dal Tribunale di Verona con sentenza del 22.07.2018, G.D. la dott.ssa Silvia Rizzuto, in persona dei curatori fallimentari dott.ssa Susanna Brun e avv. Luca Andretto (di seguito “**la Procedura**” o “**Stella 81**”) - da un lato -

e

\_\_\_\_\_, con sede / residente a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, p.IVA \_\_\_\_\_,  
in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_,  
c.f. \_\_\_\_\_ (di seguito “**l’Interessato**”) - dall’altro lato -

premessi che

- A.** **Stella 81 in bonis** aveva per oggetto principale della propria attività il sezionamento e la lavorazione delle carni bovine e suine, la produzione e commercializzazione di salumi;
- B.** con sentenza del Tribunale di Verona n. 65/2018 del 22.05.2018 è stato dichiarato il fallimento di Stella 81 (fall. 65/18), con nomina del dott.ssa Silvia Rizzuto quale Giudice Delegato e della Dott.ssa Susanna Brun e dell’Avv. Luca Andretto quali curatori fallimentari;
- C.** con la medesima sentenza il Tribunale di Verona ha disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa ex art. 104 L.Fall. per la durata di mesi 6 dalla dichiarazione di fallimento;
- D.** **l’Interessato** è società operante nel settore \_\_\_\_\_ ed ha interesse all’acquisto dell’azienda di Stella 81 da effettuarsi con le forme previste dall’art. 105 e/o dall’art. 107 L.Fall.;
- E.** l’Interessato intende, quindi, effettuare gli approfondimenti e le verifiche preliminari necessarie a valutare l’opportunità dell’acquisto suddetto (di seguito “**l’Operazione**”), nonché approfondire la conoscenza dell’azienda di Stella 81, onde formulare l’eventuale proposta di acquisto;
- F.** con la sottoscrizione del presente accordo di riservatezza (di seguito “**l’Accordo**”), le parti intendono disciplinare gli obblighi di riservatezza dell’Interessato con riferimento all’Operazione;
- tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo,

### SI CONVIENE

1. L’Interessato si obbliga a trattare con riservatezza e a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti indicati nelle premessa e nell’Accordo (di seguito “**le Informazioni Confidenziali**”) che dovesse acquisire dalla Procedura.
2. Le Parti convengono che tutte le Informazioni Confidenziali acquisite dall’Interessato durante l’attività di *due diligence* siano coperte dal presente impegno di riservatezza.
3. L’impegno alla riservatezza assunto dall’Interessato è esteso a tutti i soggetti ad esso collegati, per tali intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo: soci, amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, anche di società controllate o collegate (di seguito “**i Soggetti Collegati**”).
4. Ai fini del presente impegno di riservatezza, per “**Informazioni Confidenziali**” si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura riferite alla Procedura che sono state o che saranno fornite in forma scritta o orale o che saranno comunque acquisite in forma scritta ed orale durante il periodo delle trattative dirette agli approfondimenti e all’eventuale perfezionamento dell’Operazione, ivi incluse, senza limite alcuno:
  - a) estratti di registri e libri contabili, rendiconti finanziari, stime, previsioni e registri o documenti contenenti il dettaglio dei rapporti ed operazioni condotte con terzi, quali clienti o fornitori;
  - b) informazioni di qualsivoglia natura trasmesse a voce o per iscritto in seguito a conversazioni intercorse;
  - c) tutte le analisi e valutazioni, elaborati ed altri documenti di qualsiasi natura che contengano o riflettano, anche indirettamente, Informazioni Confidenziali;
  - d) tutti gli altri documenti forniti o esibiti durante le trattative per l’attività di *due diligence*;
  - e) il prezzo di acquisto d’azienda che sia oggetto di trattativa tra le Parti.
5. In relazione alle Informazioni Confidenziali fornite, o che comunque verranno acquisite, l’Interessato esprime il suo consenso e si impegna, anche per i Soggetti Collegati:
  - a) a considerare le Informazioni Confidenziali come strettamente riservate e confidenziali e ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali Informazioni Confidenziali;
  - b) ad utilizzare le Informazioni Confidenziali unicamente allo scopo di valutare la fattibilità dell’Operazione.

- c) a non usare le Informazioni Confidenziali in alcun modo che possa arrecare danno alla Procedura, né per scopi di qualsivoglia natura diversi da quelli predetti;
- d) fatta eccezione per quanto di seguito espressamente consentito nel presente Accordo, a non divulgare alcuna tra le Informazioni Confidenziali a terzi e a non rilasciare alcun annuncio riguardo all'eventuale Operazione, eccetto quelli espressamente concordati tra le Parti per iscritto;

**6.** Ciascuna Parte riconosce e dà espressamente atto all'altra Parte che la sottoscrizione del presente Accordo non comporta nessun particolare obbligo od impegno ad effettuare l'Operazione.

**7.** Nel caso in cui lo scambio di informazioni in qualsiasi sua fase venisse interrotto, per qualunque motivo, ivi inclusa la decisione di una Parte di interrompere le trattative, sarà obbligo dell'Interessato (senza pregiudizio alcuno per quanto riguarda gli alti impegni ai quali siano vincolati in base al presente Accordo) restituire alla Procedura tutti i documenti classificati come Informazioni Confidenziali o che contengano Informazioni Confidenziali senza trattenerne copia ad eccezione di quei documenti il cui contenuto sia sviluppato indipendentemente dalla Parte in questione.

**8.** Le Parti si impegnano a non comunicare ad alcuno, ad eccezione degli organi della Procedura, l'esistenza di intese o trattative in corso, o che vi sono state intese o trattative relativamente all'Operazione, così come pure qualsiasi termine, modalità o stato di avanzamento di tali trattative, fatte salve le comunicazioni a cui siano tenute per obblighi di legge o di ordini delle Autorità.

**9.** In caso di violazione da parte dell'Interessato degli obblighi di riservatezza previsti dal presente accordo, esso sarà tenuto a corrispondere alla Procedura, per ciascuna violazione, un importo a titolo di penale di **€ 50.000,00** fermo restando l'obbligo di risarcimento del maggior danno procurato. Per violazione dell'obbligo di riservatezza che deriva dalla stipulazione del presente accordo si intende qualsiasi comunicazione scritta o orale divulgata a soggetti terzi che contenga direttamente o indirettamente le informazioni riservate o sia frutto di una elaborazione delle stesse anche se eseguita dall'Interessato o da Soggetti Collegati.

**10.** La comunicazione e lo scambio di Informazioni Confidenziali non costituirà un'offerta di vendita della Procedura, né rappresenterà una base per la formulazione di un eventuale contratto di compravendita, considerato altresì che la Procedura potrà procedere alla vendita solo con le forme ed autorizzazioni previste dalla Legge Fallimentare. A prescindere dall'esito delle trattative relative all'Operazione, resta inteso che ciascuna delle parti interessate si farà carico delle spese connesse alla trattativa programmata (consulenze tecniche, commercialistiche, legali) per le quali esistono distinti mandati dati dalle parti ai rispettivi mandatari.

**11.** Gli impegni assunti in questo documento non si applicano alle Informazioni Confidenziali (i) che nel momento in cui vengono fornite siano già di pubblico dominio o (ii) che, successivamente al loro ricevimento, diventino di dominio pubblico per cause non connesse ad una violazione dell'Accordo o (iii) che erano legalmente in possesso dell'Interessato o in quello dei Soggetti Collegati prima dell'inizio dell'attività di *due diligence*, o (iv) che devono essere rese pubbliche per legge o per ordine delle Autorità.

**12.** Gli obblighi di riservatezza contenuti nel presente Accordo, hanno durata di cinque anni dal ricevimento di ciascuna informazione confidenziale. L'Interessato, nel caso di interruzione della trattativa per qualunque causa e/o motivo, si obbliga per almeno **12 mesi** a non stipulare (direttamente o per interposta persona o società) contratti di lavoro e/o collaborazione con gli attuali dipendenti e/o collaboratori di Stella 81.

**13.** Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana. Ogni modifica o deroga a quanto previsto nel presente accordo dovrà avvenire per atto scritto.

**14.** Per qualunque controversia relativa al presente Accordo sarà esclusivamente competente il Tribunale di Verona.

Letto e sottoscritto in Isola della Scala, l'8 Agosto 2018

**La Procedura**  
(i Curatori Fallimentari)

Letto e sottoscritto in \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

**L'Interessato**  
(il Legale Rappresentante)

Per accettazione espressa ai sensi dell'art. 1341 c.c. degli artt. 9 (penale), 11 (durata) e 13 (foro competente).

**L'Interessato**  
(il Legale Rappresentante)

All.ti: documento d'identità e visura camerale dell'Interessato;  
versamento rimborso spese forfettario di € 500,00.